Il mio intervento sui compiti della istituenda Autorità elettorale parte da alcune riflessioni sulla proposta di regolamento del Consiglio per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo a suffragio universale diretto.

Il pregio più importante della proposta risiede nel fatto che essa è indirizzata a molto più che a una semplice riforma della legge elettorale. Infatti, oltre a prevedere importanti innovazioni per l'ulteriore armonizzazione delle legge elettorale europea, quali la creazione di quello che attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità competenti è un vero e proprio registro degli elettori, la uniformazione dell'età per l'elettorato attivo e passivo, la fissazione di un giorno unico, il 9 maggio, per l'elezione stessa, la possibilità del voto postale e del voto elettronico, essa presenta anche innovazioni, quali la creazione di una circoscrizione transnazionale e la possibilità dell'indicazione di candidati capolista per la presidenza della Commissione Europea, che sono potenzialmente capaci di avere un impatto sulla europeizzazione del sistema partitico europeo e anche del sistema politico dell'Unione.

Poco più di 11 anni fa AFCO individuò nella creazione di un sistema partitico transnazionale la chiave per lo sviluppo di una vera e propria sfera politica europea. In risposta a un "tender" di AFCO, un gruppo di ricerca del quale facevo parte produsse il rapporto "COME CREARE UN SISTEMA PARTITICO TRANSNAZIONALE" (AUTORI: Luciano Bardi, Edoardo Bressanelli, Enrico Calossi, Wojciech Gagatek, Peter Mair, Eugenio Pizzimenti).

In esso si concludeva che una riforma della legge elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo può non essere sufficiente a favorire l'emergere di un sistema partitico transnazionale e che la creazione di una struttura di competizione politica a livello europeo è una condizione necessaria per favorire il perseguimento di tale obiettivo. In particolare, si sosteneva che la competizione per il controllo di un esecutivo politico transnazionale avrebbe costituto un incentivo fondamentale a livello istituzionale per lo sviluppo di un sistema partitico transnazionale.

La proposta di una nuova legge elettorale europea, non solo incentiva la percezione della natura europea della competizione elettorale attraverso l'introduzione della circoscrizione elettorale transnazionale, cosa che potrebbe favorire una più stretta cooperazione tra i partiti europei promuovendo autentiche campagne transnazionali e programmi di partito a livello UE, ma può anche favorire un sistema di competizione per il controllo di un esecutivo politico transnazionale, pur mantenendo l'attuale situazione istituzionale e quindi senza una riforma dei trattati, grazie all'introduzione della possibilità dell'indicazione di candidati capolista comuni da parte di Entità elettorali europee. Infatti, questo porterebbe facilmente alla formazione di programmi comuni di coalizione e al conferimento di mandati *politici* concorrenti tra loro ai diversi candidati alla presidenza della Commissione. Questo fatto, pur essendo molto positivo per il futuro della democrazia europea, rende la discussione delle caratteristiche e dei compiti dell'Autorità molto importante e delicata.

Punti di possibile criticità:

- In generale nella proposta di regolamento i compiti della Autorità non sono elencati in maniera organica ma si evincono attraverso molteplici riferimenti all'interno del documento. Sarebbe forse opportuno riassumerli in maniera organica, appunto, all'interno dell'articolo 27 dedicato all'istituzione dell'Autorità.

- La selezione dei componenti dell'Autorità è demandata agli stati nazionali senza l'indicazione di criteri particolari, tranne che i prescelti appartengano alle discipline accademiche della scienza politica e del diritto. Il rischio della applicazione di criteri non strettamente accademici e perfino partitici nella scelta dei componenti sarebbe molto alto e pericoloso, dato il già ricordato potenziale impatto politico della nuova legge elettorale. Per ridurre questo rischio potrebbe essere utile il coinvolgimento consultivo, almeno sui criteri, se non sulle nomine vere e proprie, di un gruppo di lavoro costituito paritariamente di rappresentanti delle organizzazioni professionali europee delle discipline in questione, come lo European Consortium for Political Research, per la scienza politica, e analoghe organizzazioni per il diritto. Questo sicuramente incrementerebbe l'indipendenza dell'Autorità. E favorirebbe il raggiungimento di un equilibrio disciplinare all'interno dell'Autorità stessa.
- la fissazione di una data comune per l'elezione e la conseguente rotazione della stessa nei vari giorni della settimana andrebbe inevitabilmente contro le abitudini di tutti i cittadini dell'Unione, dato che essi voterebbero nel giorno per loro

consueto solo una volta su sette. Questo potrebbe sfavorire l'affluenza al voto. La possibilità (e non l'obbligo) da parte degli stati nazionali di dichiarare il 9 maggio festa nazionale sarebbe di dubbia efficacia, dato che è probabile che pochi stati si avvarrebbero della possibilità anche perché, la sua utilità pratica ai fini delle elezioni si verificherebbe solo una volta ogni 5 anni.

- La possibilità di votare per posta e, meglio ancora, con mezzi elettronici aumenterebbe l'affluenza al voto, ma creerebbe il rischio di strumentalizzazioni politiche (fomentate anche da attori esterni all'Unione) sulle possibilità di brogli a manipolazioni dei risultati. Questo consiglierebbe una fortissima campagna preventiva e la creazione di sistemi di voto remoto uniformi e controllati a livello europeo. Anche in questo caso l'indipendenza dell'Autorità sarebbe fondamentale, in quanto le implicazioni politiche sarebbero molto più rilevanti, almeno dal punto di vista del possibile impatto mediatico.
- Un'altra criticità tra il tecnico e il politico risiede nella possibilità di istituire circoscrizioni, specie se uninominali in alcuni paesi. Come noto, la necessità di

ridisegnare i confini geografici delle circoscrizioni a causa di cambiamenti demografici si presta al rischio di pratiche manipolative volte a favorire determinati soggetti politici note come gerrymandering. Su questo l'autorità dovrà avere un compito di forte supervisione sul lavoro delle autorità nazionali competenti.

- Infine, il rapporto commissionato da AFCO nel 2009 raccomandava l'incentivazione dei legami tra i cittadini e i partiti e le istituzioni europee. Nella proposta di regolamento non appaiono sufficienti gli incentivi alla mobilitazione e alla politicizzazione europea degli elettori. Le informazioni sui registri nazionali degli elettori a disposizione dell'Autorità potrebbero consentire, anche se questo avvenisse esternamente al dettato della proposta, la promozione dell'uso di VAAs (Voting Advice Applications), focalizzate specificamente sulle elezioni europee. Tali strumenti permettono agli elettori di apprezzare maggiormente la loro affinità con i partiti europei e sviluppare una propria identità politica europea.